

# Informativa in merito alle novità previdenziali contenute nella Legge di bilancio 2026

## PREMESSA

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, (di seguito: Legge di bilancio 2026) ha apportato rilevanti modifiche all'art. 11 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs n. 252/2005), in tema di prestazioni pensionistiche di previdenza complementare.

In particolare, sono state introdotte **tre** ulteriori tipologie di prestazioni pensionistiche che vengono erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari in alternativa alla rendita vitalizia.

Con deliberazione del 25 giugno 2026, la COVIP ha adottato Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del Decreto lgs n. 252/2005 come modificato dalla Legge di bilancio 2026.

L'aggiornamento della documentazione contrattuale sarà effettuato in base alle indicazioni fornite tempo per tempo dalle Autorità competenti.

## ULTERIORI TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO

L'Aderente può chiedere all'Impresa che la posizione individuale maturata, al netto dell'imposta sostitutiva sui rendimenti finanziari, sia convertita, in luogo della rendita vitalizia, in una delle prestazioni di seguito descritte.

### 1. RENDITA A DURATA DEFINITA

La Rendita a Durata Definita è una prestazione pensionistica erogata per un numero di anni predeterminato sulla base della vita attesa residua dell'Aderente.

La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'Aderente al momento dell'esercizio dell'opzione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'erogazione avviene in **rate trimestrali posticipate**.

Qualora l'Aderente intenda scegliere la Rendita a durata definita deve essere consapevole che:

- l'importo della singola rata erogata potrà variare in quanto viene calcolato alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare (**rischio di investimento**).
- questa prestazione è caratterizzata inoltre dal **rischio di longevità** ovvero che la durata della vita dell'Aderente ecceda la speranza di vita calcolata con conseguente esaurimento del montante disponibile.

### 2. PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

I Prelievi Liberamente Determinabili possono essere richiesti tempo per tempo in modo flessibile dall'Aderente, con facoltà dello stesso di sceglierne l'importo e la tempistica. I prelievi vengono dedotti dal montante in gestione dell'Impresa, che di conseguenza viene ridotto di un importo pari al prelievo richiesto.

Nella richiesta l'Aderente dovrà indicare l'importo del prelievo liberamente determinabile nonché le coordinate bancarie sulle quali dovranno essere accreditate le somme.

L'importo minimo del prelievo sarà almeno pari a 500 euro o pari alla rata di rendita a durata definita se di importo inferiore, mentre l'importo massimo è dato dall'importo cumulato delle rate di rendita teorica a durata definita, maturate e non ancora riscosse. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo dell'importo massimo che l'Aderente potrà di volta in volta prelevare.

Qualora l'Aderente intenda scegliere per i Prelievi Liberamente Determinabili deve essere consapevole che questa tipologia di prestazione è soggetta al **rischio** di una **eccessiva concentrazione di prestazioni nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel rimanente periodo di pensionamento**.

### 3. EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE

L'erogazione frazionata del montante accumulato non è collegata alla vita attesa residua dell'Aderente. La durata del periodo di erogazione è scelta liberamente dall'Aderente fermo il limite minimo di cinque anni.

L'erogazione avviene **in rate trimestrali posticipate**.

Qualora l'Aderente intenda scegliere l'Erogazione Frazionata della rendita deve essere consapevole che:

- a ciascuna rata di rendita corrisponde il numero di quote, ottenuto dividendo il numero di quote corrispondente all'importo del montante convertito in rendita per il numero di rate rimanenti. Tale importo varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione della stessa e dipende, pertanto, dai risultati finanziari della gestione nella quale continua ad essere investito il montante residuo (**rischio di investimento**).
- a causa della durata di erogazione liberamente stabilita dall'Aderente, **il capitale disponibile potrebbe esaurirsi nella fase iniziale del periodo di pensionamento**.

### CARATTERISTICHE DELLE NUOVE PRESTAZIONI

La posizione individuale dell'Aderente rimane investita presso l'Impresa.

Salvo diversa indicazione da parte dell'Aderente, il montante da destinare a una delle forme di cui sopra verrà impiegato nel comparto di investimento più prudente, MFM Linea Prudente (MF01).

**In considerazione dell'allocazione prescelta e delle performance registrate dagli investimenti sottostanti, l'entità del pagamento periodico potrà essere variabile nel tempo.**

**Le tre nuove tipologie di prestazioni non sono cumulabili tra loro e sono alternative alla rendita vitalizia.**

Una volta iniziata la fase di liquidazione della prestazione pensionistica, la scelta dell'Aderente **non può essere revocata**, salvo il caso in cui lo stesso opti successivamente per la conversazione del montante residuo in una rendita vitalizia.

Una volta operata la scelta di attivare una delle forme di cui alle sopra indicate, l'Aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi, né esercitare gli istituti dell'anticipazione e del riscatto. Sarà invece possibile effettuare degli switch, sulla base di quanto normato per la fase di accumulo, convertire il montante residuo in una rendita previdenziale vitalizia nonché richiedere il trasferimento del montante residuo in altra forma previdenziale.

### COSTI

Non sono previsti costi aggiuntivi a carico dell'Aderente per l'erogazione delle tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche.

### COSA ACCADE IN CASO DI DECESSO

In caso di morte dell'aderente nel corso dell'erogazione di una delle nuove prestazioni di cui al comma 3-*bis* del Decreto lgs. n. 252/2005, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. È, pertanto, necessario fornire detta indicazione in sede di richiesta della prestazione. Le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell'indicazione di cui sopra saranno considerate incomplete. Tale indicazione potrà essere successivamente modificata.

## REGIME FISCALE

L'art. 1, comma 201, lettera b), n. 4) della Legge di bilancio 2026 ha introdotto i nuovi commi *6-bis* e *6-ter* nell'art. 11 Decreto lgs. n. 252/2005 disciplinando che disciplinano il regime fiscale delle nuove tipologie di prestazioni pensionistiche.

### Prestazioni pensionistiche in forma di rendita a durata definita o in forma di prelievi liberamente determinabili

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita a durata definita e mediante prelievi liberamente determinabili è assoggettata, ai sensi dell'art. 11, comma 6-bis, del Decreto lgs. n. 252/2005, al medesimo regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale. Pertanto, le prestazioni sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, e soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta nella misura di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.

### Prestazioni pensionistiche in forma di erogazione frazionata

La prestazione erogata in forma frazionata, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, è assoggettata, ai sensi dell'art. 11, comma 6-ter, del Decreto lgs. n. 252/2005, ad una ritenuta a titolo d'imposta del 20%, ridotta nella misura di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 5 punti percentuali.

## ENTRATA IN VIGORE E RICHIESTA DI EROGAZIONE

Le disposizioni normative che prevedono le Prestazioni pensionistiche in forma di rendita a durata definita o in forma di prelievi liberamente determinabili entrano in vigore il 1° luglio 2026.

Quelle che prevedono le Prestazioni pensionistiche in forma di erogazione frazionata del montante decorrerà dal 31 ottobre 2026 come previsto dalla Legge di conversione n. 112 del 25 giugno 2026 del Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62.

Le prestazioni, nei limiti e alle condizioni sopra indicate, potranno essere richieste:

- esclusivamente a far data dall'entrata in vigore della disposizione normativa che prevede la singola prestazione;
- In attesa della pubblicazione del nuovo "MODULO RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE", mediante comunicazione scritta - avente le caratteristiche e dichiarazioni previste dal [modulo](#) attualmente in vigore nonché tutta la documentazione ivi prevista - da inviare a [pensione@moneyfarm.com](mailto:pensione@moneyfarm.com).

## EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE

In considerazione di quanto previsto dalla Deliberazione della COVIP del 25 giugno 2026 in merito al periodo transitorio per l'adeguamento dei sistemi e processi operativi interni, l'Impresa procederà all'erogazione delle nuove tipologie di prestazione successivamente all'avvenuto adeguamento dei processi operativi interni per la gestione delle richieste. L'Impresa informerà l'Aderente dell'avvenuto adeguamento - che dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2026 - con apposita comunicazione.

Pertanto, la singola prestazione anche se richiesta in data antecedente potrebbe non essere erogata prima di gennaio 2027.